



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEROLOGICO DI POMPEI

ACCORDO QUADRO

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1,
COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2.

“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche archivi per
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”. CUP Master:

F67B22001490005 Finanziato in parte con Fondi PNRR: CUP (percorso

Paesaggistico): F64H22000700006 - CUP (PEBA): F67B22000310001 - CIG:

A03733E0B3. Aggiudicazione R.D.O. n. ID 3915628, indetta ai sensi del D.L. n.

76/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020 e D.L. 77/2022

convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021, ex art. 51 della legge n.

108/2021, sul portale Me.PA., rivolta a n. 15 fornitori selezionati dal RUP tra gli

Operatori economici iscritti contemporaneamente nei seguenti bandi Consip:

“Lavori - OS24 verde e arredo urbano, classifica V e successive” + “Lavori OG3 -

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,

funicolari, piste - classifica III e successive” + “Lavori OG11 - Impianti tecnologici

classifica III e successive”, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, con

un unico operatore economico, per l’affidamento dell’intervento

“Riqualificazione del percorso paesaggistico extramurario di Pompei: redazione

del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-
percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di
sosta e svago inclusive per le diverse disabilità” - CPV: 45236230-1.

TRA

Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei
(80054) alla via Plinio n. 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore
Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a
Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica
presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato “Stazione
appaltante” e, unitamente all'Appaltatore, “Parti”);

E

Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM
SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%;
CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al
10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri
12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N.
REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto
del 16-03-2017; durata della società 31/12/2050; capitale sociale € 17.500,00;
forma giuridica società consortile a responsabilità limitata; COD. ATT. 412000-
PEC: consorziojonico@impresapec.it, in persona dell'Amministratore e legale
rappresentante della società, Ing. Nicolosi Mario nato a Catania il 11-05-1944
C.F. NCLMRA44E11C351F ed ivi residente in via D'Agata Antonio n. 14 Catania
(di seguito denominato anche Appaltatore o Ditta);

* * *

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 225, comma 8 del d.lgs n. 36 del 2023, "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";

- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge

6 agosto 2021 n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative

e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e

gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e

procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza, nonché le milestone e i target degli investimenti e delle

riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano, necessari per

la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del

contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di

genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

RILEVATO che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO, altresì, che il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono "assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile";

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un

danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la

resilienza”, come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021,

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del

PNRR” di cui all’art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 come convertito con modificazioni

dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022, recante “Assegnazione delle

risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività

e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per

la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e

cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e

partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea –

NextGenerationEU”, con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte

ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali

Musei relativo alle Linee d’azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione

delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al

MiC, (Linea d'azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale

Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1, 2, 3, 4, 5);

- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i

luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d'azione 4), individuati dal

Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle

allegate al provvedimento (Allegato 1.2,3,4,5);

CONSIDERATO che con il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022 è stata

assegnata al Parco archeologico di Pompei, in qualità di Soggetto Attuatore, la

somma di € 878.675,00 per il Progetto presentato: "Riqualificazione del percorso

paesaggistico estrameniano di Pompei" CUP: F64H22000700006, nonché la

somma di € 58.500,00 per il Progetto presentato: "Redazione del Piano per

l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-percettive e

realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago

inclusive per le diverse disabilità" F67B22000310001.

VISTO il disciplinare d'obbligo MIC|MIC_DG-MU|22/02/2023|0003960

sottoscritto con il MiC regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto "Parco

archeologico di Pompei: P.E.B.A.: eliminazione delle barriere architettoniche del

percorso paesaggistico estrameniano di Pompei";

DATO ATTO CHE:

- il presente Accordo quadro, pertanto, è disciplinato dalle disposizioni contenute

nel d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. - "Codice dei contratti pubblici" in attuazione

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato nel S.O. n. 10 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016), nonché dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché, dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente Accordo quadro, in quanto applicabile al regime giuridico cui è sottoposto il Committente.

- con determina prot. PA-POMPEI|21/12/2023|DETERMINA 173, e tenuto conto della proposta del RUP, Funzionario tecnico del Parco archeologico di Pompei, arch. Paolo Mighetto, veniva indetta procedura di gara, ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020 e D.L. 77/2022 convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021, ex art. 51 della legge n. 108/2021, sul portale Me.PA., rivolta a n. 15 fornitori selezionati dal RUP, tra Operatori economici iscritti contemporaneamente nei seguenti bandi Consip: "Lavori - OS24 verde e arredo urbano, classifica V e successive" + "Lavori OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste - classifica III e successive" + "Lavori OG11 - Impianti tecnologici classifica III e successive",

finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, con un unico operatore

economico;

- la gara, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio del minor prezzo,

determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto

dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, veniva pubblicata in data in data

22/12/2023, mediante Richiesta di Offerta (RDO) n. ID 3915628 sul portale

ME.PA.;

- l'importo complessivo dei lavori, oneri compresi nell'appalto, veniva stabilito in

Euro 5.003.686,98, di cui:

- per importo dei lavori, soggetti a ribasso, € 4.765.416,17, comprensivi del

costo della manodopera pari a € 1.191.354,04;

- a seguito dell'esame della documentazione di gara, è risultata prima in

graduatoria, non anomala, l'offerta presentata dall'Operatore economico

Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL,

che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI

IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11

al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n.

05450940878) - PEC: consorziojonico@impresapec.it, che ha offerto un importo

pari a € 3.450.161,31 attuando un ribasso corrispondente al 27,60% sull'importo a

base d'asta, offrendo, pertanto, un importo totale corrispondente a €

3.688.432,12 comprensivo di costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €

238.270,81 oltre IVA;

- il RUP ha verificato il rispetto della congruità del costo della manodopera, ritenendolo congruo, in quanto perfettamente corrispondente ai costi della manodopera indicata dalla Stazione appaltante;

- la stipulazione dell'Accordo-quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti attuativi l'esecuzione e la conclusione dei lavori;

- nel presente Accordo quadro, si intende "Operatore economico" il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., che sottoscrive l'Accordo quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per l'affidamento dei singoli contratti applicativi;

- le verifiche di cui agli artt. 94-98 d.lgs. n. 36/2023, si sono concluse con esito regolare.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed oggetto dell'Accordo quadro.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte del

Committente durante il periodo di validità stabilito in giorni **900 (novecento)**

naturali e consecutivi per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

L'Accordo quadro non è impegnativo per il Committente relativamente all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo. L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi che il Committente, in attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'Accordo quadro ha ad oggetto l'esecuzione del progetto di *“Riqualificazione del percorso paesaggistico estrameniano di Pompei: redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago inclusive per le diverse disabilità”*, in parte finanziata con Fondi PNRR.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno affidate all'Appaltatore mediante stipula di contratti attuativi;

Il Progetto generale si compone nel seguente modo:

1. Progetto Definitivo a base dell'Accordo Quadro, validato dal RUP con documento di validazione formale con atto prot. MIC|MIC_PA-POMPEI-UO25|15/11/2023|0011502;

2. Progetto Esecutivo del primo Accordo attuativo da sottoscrivere con l'Aggiudicatario e PEBA, validati dal RUP con documento di validazione formale con atto prot. MIC|MIC_PA-POMPEI-UO25|16/11/2023|0011528.

Il Progetto esecutivo, che sarà alla base del primo Contratto attuativo, è stato in parte finanziato con fondi del PNRR di cui al CUP F64H22000700006 per il percorso paesaggistico e al CUP F67B22000310001 per il PEBA, oltre alle somme finanziate con Fondi Ordinari del Parco Archeologico di Pompei.

Articolo 2- Proprietà e segretezza

I risultati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo quadro, gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà esclusiva del PAP, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo senza specifica autorizzazione dello stesso. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'Accordo quadro, le informazioni tecniche relative a elaborati grafici, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, ecc. che vengano messi a sua

disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esercizio dell'Accordo quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo. Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà causa di risoluzione immediata dell'Accordo quadro e contestuale richiesta di risarcimento dei danni.

È fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente.

Articolo 3 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

L'Accordo-quadro si intenderà risolto di diritto nel caso di revoca, risoluzione o comunque di estinzione della concessione a PAP o qualora non si raggiunga la

copertura finanziaria per gli anni successivi al primo o qualora l'importo delle

penalità comminate all'Appaltatore superi il 10 % dell'importo contrattuale netto.

Nel caso in cui si verifichi uno o più degli inadempimenti dei documenti di gara, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 4 - Responsabilità e coperture assicurative

L'aggiudicatario ha contratto con italiana Assicurazione - FAM Ag. PAPA EUGENIO VIA DE FRANCISCIS 6 – 81100 CASERTA - polizza n. 2024/25/6210186 del 18/04/2024 valida ed efficace dal 15/04/2024 al 15/04/2027 e verrà rinnovata per tutta la durata del contratto, che copre ogni rischio di danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale, per singolo evento, di € 500.000,00 per Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente Articolo.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di

una garanzia fideiussoria definitiva in favore del PAP, nella misura e secondo le forme e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 103 del Codice ed è quindi pari ad € 519.332,00 stipulata con SACE BT S.P.A./Agenzia di SALERNO, AMORE GERARDO-AUTORIZZAZIONE IVASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 DEL 28/11/2008 - ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE POLIZZA N. 1718.00.27.2799882361 DEL 18/04/2024.

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo quadro.

Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

Articolo 6 - Responsabile Unico del progetto.

Il Responsabile Unico del progetto è l'arch. Paolo Mighetto.

Il referente per l'Esecutore, il cui nominativo verrà comunicato al RUP e alla DD.LL., è responsabile per ogni questione relativa alla gestione del contratto, sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti amministrativi legati alla gestione dell'Accordo quadro, comprese le penali, comunica ai competenti uffici del PAP le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Articolo 7 - Corrispettivo dell'Accordo quadro e revisione dei prezzi.

L'appaltatore ha offerto un importo pari a € 3.450.161,31 attuando un ribasso corrispondente al 27,60% sull'importo a base d'asta, offrendo, pertanto, un importo totale corrispondente a € 3.688.432,12 comprensivo di costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 238.270,81 oltre IVA, come indicato nell'Offerta Economica.

L'importo complessivo dell'Accordo quadro ammonta a € **3.688.432,12** comprensivo di costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 238.270,81 oltre IVA.

L'importo di cui sopra è escluso IVA.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Appaltatore accetta espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna obbligazione in ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiori rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del Committente.

Articolo 8 - Modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è concluso con un unico operatore economico.

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 98 comma 3 del Codice né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).

Nei singoli Contratti attuativi verranno dettagliati i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi in relazione al periodo di riferimento.

L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:

1. a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo quadro;

2. a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal Committente;

3. a dare esecuzione al contratto attuativo nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e nelle schede tecniche riguardanti gli interventi e le forniture da prestare;

4. a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di giorni 5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo del contratto, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto in quote mensili entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento, mediante bonifico bancario delle fatture emesse obbligatoriamente in formato elettronico in favore di Parco archeologico di Pompei - codice IPA KTF671, è subordinato alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della regolarità contributiva ed alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29.9.1973 e del regolamento attuativo approvato con D.M. del Ministero dell'Economia e Finanze n. 40/2008.

Qualora il DURC risulti negativo per due volte consecutive, si procederà alla risoluzione del contratto.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute al PAP a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il Conto Corrente dedicato, anche non esclusivo, intestato all'Impresa esecutrice è il seguente:

Numero conto corrente: 000000003905

Istituto di Credito: Banco BPM Spa

Sede San Giovanni La Punta, Via della Regione 105/107 (CT)

IBAN: IT41G0503484190000000003905

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

•Sig. MARIO NICOLOSI, nato a CATANIA il 11/05/1944 Codice Fiscale NCLMRA44E11C351F residente in CATANIA Via Antonio D'agata.

L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Aggiudicatario o di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Parco a mezzo PEC; in difetto di tale notificazione, il Committente si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.

Sulla fattura dovranno essere indicati i riferimenti del presente Accordo quadro.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture devono riportare l'indicazione del codice CIG in epigrafe ed essere riferite ad attività svolte nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.

Articolo 10 - Sub appalto e Cessione del contratto

L'Aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare, nel limite massimo del 49% dell'importo contrattuale le seguenti categorie OS24, OG3 e OG11.

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato dalla Stazione Appaltante a norma dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

E' fatto divieto di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese gli interventi. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il PAP si riserva di verificare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 71 del DPR 445/2000.

Articolo 11 - Documenti allegati all'Accordo quadro

I documenti allegati al presente Accordo quadro di seguito elencati, già sottoscritti ed accettati dall'Operatore economico in sede di partecipazione alla gara, costituiscono, anche se non materialmente allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti attuativi.

ALLEGATI:

- Capitolato speciale di appalto;
- Disciplinare di gara;
- offerta economica;
- Elaborati di Progetto;

Articolo 12 - Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo Articolo "Rappresentante dell'appaltatore" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra Committente e Appaltatore o tra i suoi rappresentanti dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di seguito indicati:

l'indirizzo PEC del Committente è pa-pompei@pec.cultura.gov.it;

l'indirizzo PEC dell'aggiudicatario è: consorziojonico@impresapec.it;

Articolo 13 - Rappresentante dell'Appaltatore

Per tutti gli adempimenti del presente Accordo quadro il rappresentante dell'Appaltatore è l'ing. MARIO NICOLOSI, firmatario del presente atto nella sua qualità di legale rappresentante p.t. della Ditta.

Articolo 14 - Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi

Il termine di validità del presente Accordo viene stabilito in anni 3 (tre).

Si intende per “durata” dell’Accordo quadro il periodo entro il quale il Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

Si precisa inoltre che:

1. il termine di validità dell’Accordo, stabilito per completare tutti i lavori compresi nell’appalto e richiesti dalla Stazione appaltante, è fissato in **giorni 900** (novecento) naturali e consecutivi per l’intera durata dell’Accordo-quadro indipendentemente del fatto che l’importo massimo previsto nell’Accordo non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l’Accordo quadro si intenderà risolto anticipatamente;
2. il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente Accordo;
3. ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione;
4. detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere;
5. non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo quadro;

6. ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

Articolo 15 - Penali

Con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa, i lavori non vengano eseguiti, anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e per il dettaglio si rinvia all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto (Parte I), l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale giornaliera corrispondente alla tabella riportata negli atti di gara.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il DEC informerà tempestivamente l'impresa, con nota inviata a mezzo PEC.

Le penalità saranno applicate mediante ritenuta sulla prima fattura utile del corrispettivo mensile.

Articolo 16 - Recesso

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso, senza che l'Impresa possa inoltrare richieste di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nell'eventualità di:

- sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

- variazione o modifica dell'Impresa a seguito della quale il PAP ritenesse non più

sussistenti i requisiti di affidabilità esistenti al momento della sottoscrizione del contratto;

- stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell'aggiudicatario.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia ex l. n. 136/2010 e *ss.mm.ii.*, sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Fermo restante tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti attuativi, si conviene sin da ora, che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo quadro, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente *alea*, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'Accordo quadro, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al presente Accordo quadro.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi; si obbliga, comunque, a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a garantire, in ossequio al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. la completa sicurezza durante lo svolgimento dei lavori soprattutto per quanto concerne l'incolumità delle persone addette alla esecuzione dell'appalto ed al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza il PAP da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'operato dei propri addetti e provvede ad istruirli in modo che sia sempre garantita la sicurezza dei locali a loro affidati.

Sono, altresì, a completo carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) adozione, nella esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni oggetto dell'appalto e/o a terzi ed in particolare infortuni alle persone addette all'esecuzione dell'appalto ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della manodopera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione

involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella

fase esecutiva dell'appalto;

c) ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti

o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del contratto, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio di PAP;

d) dotazione al personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti;

e) impegno a garantire che gli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non riversino residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone, per l'ambiente e per il Sito nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed evitino l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani anti-scale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;

f) impegno a garantire che i mezzi impiegati per le lavorazioni rispettino standard e normative legati ai criteri ambientali minimi (compresa la gestione ambientale, diritti umani e condizioni di lavoro, specifiche tecniche e quant'altro indicato negli articoli "Criteri ambientali minimi" del Capitolato Speciale di Appalto;

g) fornitura delle divise per il personale impiegato;

h) fornitura delle tessere di riconoscimento e dei distintivi;

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi specificati nel precedente comma si intende incluso nel prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere a sua cura e spese:

- a) alla fornitura, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione;
- b) alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Articolo 19 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Articolo 20 - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente

l'Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Articolo 21 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.

Articolo 22 - Spese

L'Appaltatore ha provveduto ad assolvere l'importo di € 250,00 con riferimento al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo quadro ivi compresi tutti gli eventuali contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo.

Articolo 23 – Risoluzione– Clausola risolutiva espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Responsabilità e coperture assicurative; Cauzione definitiva; Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi; Tracciabilità dei flussi finanziari; Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore; Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Prescrizioni in materia di sicurezza.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

a) la mancata esecuzione, a regola d'arte, come richiesto nei documenti di gara, dei singoli interventi affidati;

b) la violazione anche solo di una delle prescrizioni descritte e/o menzionate nel presente Accordo quadro e nei documenti facente parte dei singoli interventi affidati;

c) la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il Personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante PEC;

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative, così come le eventuali penali trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fideiussoria.

In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli contratti attuativi e/o validità ed esistenza del presente Accordo quadro o, comunque, a questo connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata (NA).

Articolo 25 - Informativa per il trattamento dei dati di contratto

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. come modificato dal GDPR recepito con d.lgs. n. 101/18 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente Accordo quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente Accordo quadro (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. Le Parti del presente Accordo quadro si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Articolo 26 – Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e della normativa applicabile in materia.

Il presente contratto consta di n. 28 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL COMMITTENTE

Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,

Il DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchtriegel

Per l'APPALTATORE

CONSORZIO JONICO SCARL

Mario Nicolosi

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo quadro:

Articolo 2 Proprietà e segretezza, Articolo 4 Responsabilità e coperture assicurative, Articolo 5 Cauzione definitiva, Articolo 9 Fatturazione e Pagamenti, Articolo 12 Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo 14

Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 18 Oneri ed obblighi a carico

dell'Appaltatore, Articolo 20 Proprietà industriale e commerciale - Brevetti,

Articolo 23 Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo 21

Interpretazione del contratto, Articolo 24 Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL COMMITTENTE

Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,

Il DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchriegel

Per l'APPALTATORE

CONSORZIO JONICO SCARL

Mario Nicolosi